



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali –
Art. 31 del D.L. 6.12.2011, n. 201

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
DG- MCCVNT / Div. IV^
(Rif. n. 231378 del 9.11.2012)

ROMA

E, p.c.:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR
- Sezione Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative
Via di Villa Patrizi, 10
segreteria@sapar.info

ROMA

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Dicastero ha chiesto l'avviso dello scrivente in relazione ad un quesito formulato dall'associazione che legge per conoscenza, nella materia in oggetto.

Al riguardo, si condivide l'interpretazione fornita da codesto Dicastero in ordine al campo di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 4.7.2006, n. 223, di recente modificato dall'art. 31 del D.L. 6.12.2011, n. 201, che ha esteso a tutti i Comuni il divieto di disporre limitazioni in materia di orari e giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Tale disposizione, infatti, è esplicitamente dettata solo con riferimento agli esercizi operanti nel settore della distribuzione commerciale, individuato dal decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, e, pertanto, non può trovare applicazione agli esercizi pubblici non rientranti in tale settore, come le "sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti" - soggette alla disciplina di cui all'art. 86 TULPS - anche quando al loro interno vengano effettuate, in misura non prevalente, attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mureddu

